

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 marzo 2022, n. 017/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

art. 1 finalità

art. 2 modifiche all'articolo 10 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 3 modifiche all'articolo 11 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 5 modifiche all'articolo 14 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 6 modifiche all'articolo 29 bis del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 7 modifiche all'articolo 29 quater del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 8 modifiche all'articolo 37 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 9 modifiche all'articolo 42 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 10 modifiche all'articolo 45 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 11 modifiche all'articolo 46 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 12 modifiche all'articolo 75 ter del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 13 abrogazioni

art. 14 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: <<e al comma 4>> sono soppresse e dopo la parola <<esclusivamente >> sono inserite le seguenti: <<per via telematica>>; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Le domande di contributo di cui al comma 4 sono inoltrate esclusivamente per via telematica, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore dell'artigianato e su quello del CATA.>>;

c) al comma 8 le parole: <<31 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 novembre>>;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini, laddove è richiesto l'inoltro telematico via PEC fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione; laddove è richiesta la trasmissione telematica tramite applicativo web, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on line.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<comma 1, lettera c) e >> sono soppresse.

Art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<tramite PEC>> sono soppresse.

Art. 5 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<tramite PEC>> sono soppresse.

Art. 6 modifiche all'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera b), del comma 3 dell'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) l'installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b), di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA; b ter) la personalizzazione dei software di cui alla lettera b) di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA; b quater) l'assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e ai dipendenti finalizzata al corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 29 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 29 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<pari a 20.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a 25.000,00 euro.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il numero 6) della lettera a), del comma 1, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012) è aggiunto il seguente:

<<6 bis) realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web in quanto parti integranti dei contenuti dello stesso.>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<c bis) smartphone e tablet;>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole <<acquisto di>> sono inserite le seguenti: << hardware, software, >>.

Art. 11 modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<c ter) smartphone e tablet;>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<massima del 10% del costo complessivo calcolate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<forfettaria del 10% dei costi diretti>>.

Art. 13 abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la lettera e) del comma 5 dell'articolo 13;
- b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.